



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO

POLIZIA

MORTUARIA

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 30 DEL 25/05/99)

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 43 DEL 25/09/2012

TITOLO I

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, e al D. P. R. 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della l.8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R.48/91, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente SL.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitati situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per gli atti connessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 c.1;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la cremazione;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Art. 5.

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R: 285 del 10.09.1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre ben tenuti visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla L.R. 10/91 nel rispetto comunque della legge 675/96.

CAPO II

Depositi di osservazione e obitori

Art. 6.

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III

Feretri

Art. 7.

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dal parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuoli. ;

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della SL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè :

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) ;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a circa 2 centimetri e superiore a centimetri 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all 'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R.10/09/90, n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km :

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R: 10.9.1990, n.285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva -diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente .

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della SL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti , ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel

trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10.

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla scorta delle informazioni dal responsabile dei servizi sociali.

Art. 11.

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV

Trasporti funebri

Art. 12.

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 t.u. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. . Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13

Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il trasporto deve comunque essere effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorre 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
Se il trasporto avviene in ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. _____ deve restare in con consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17
Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.
5. I trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive- diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione. Per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura di cui sono destinati, ai sensi art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenze della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del d.P.R. 285/90.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con r.d. 1737, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del d.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II

Cimiteri

Capo I

Cimiteri

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie r.d. 27.07.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale .

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/06/1990, n.142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme di resti, di ceneri, di nati morti di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le tumulazioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri e di ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possano provvedere gli eredi.

Capo II

Disposizioni generali e piano cimiteriale

Art. 30.

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Art. 31.

Piano cimiteriale

1. Unitamente al presente regolamento, il Consiglio comunale adotta un piano cimiteriale le norme di attuazione.
2. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
3. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.P.R. 10/09/1990 n.285.
6. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e tumulazioni.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 33

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.120 dal piano di campagna previo pagamento del corrispettivo in tariffa .
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa .
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 34

Tumulazione

1. Sono tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 35.

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito nella tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
3. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita nella tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori , il

sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36.

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escluso nei mesi di luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 37.

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente di igiene pubblica dell'USL, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della Concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario Comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciata con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del r.d.23/12/1865, n.2701 e successive modificazioni.

Art. 41 **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 42
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43
Disponibilità dei materiali

1. I Materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
Cremazione

Art. 44
Crematorio

1. "Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino".

Art. 45
Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/09/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 46 **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a Concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario Comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune

CAPO VI **Polizia dei cimiteri**

Art.47 **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 48 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Le persone con handicap motori possono accedere con i mezzi normalmente utilizzati per i loro spostamenti.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 49 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazione, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori:

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini, pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria.;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla custodia diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 51 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e secondo quanto previsto dalle norme Tecniche di attuazione.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per esse, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiana.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafe contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli eventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempre verdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53

Materiali ornamentali

1. Nel cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nel cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

Concessioni

CAPO I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 54

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, posti individuali, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).
4. Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
6. La Concessione, per i loculi cimiteriali, è assegnata dal Sindaco secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda in ordine progressivo e partendo dal basso verso l'alto ;
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una Concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni Concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di Concessione deve indicare:

- la natura della Concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la Concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 55 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in (10) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in (30) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma .
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per sola volta) per altri 10(dieci) anni, solo nei casi in cui la salma non potrà essere traslata per motivi igienico sanitari, dietro il pagamento del canone di Concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di Concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di assegnazione.
5. All'atto dell'assegnazione di posta salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una Concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della Concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 56 **Modalità di Concessione**

1. L'assegnazione in concessione delle aree disponibili destinate alla costruzione di tombe o cappelle a cura e spese di terzi tutti è diretta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Menfi o, se residenti in altro comune, purchè nati nel Comune di Menfi e/o iscritti o trascritti nel Comune di Menfi e, se nati all'estero, figli di emigrati iscritti all'AIRE, ed aventi un congiunto (genitore/coniuge/figlio/fratello) tumulato nel cimitero comunale.

Sono esclusi dall'assegnazione tutti coloro che risultino titolari di concessione di altra area all'interno del cimitero comunale. Detta esclusione viene considerata anche quando uno solo dei componenti il nucleo familiare risulti titolare di altra area cimiteriale (art.4, D.P.R. 223/1989). Si considerano titolari di concessione anche coloro che siano subentrati nella concessione a seguito di decesso del concessionario originario e, quindi, per volturazione dell'intestazione. Tale esclusione opera anche nei confronti di coloro che hanno acquisito il diritto al subentro.

L'esclusione di cui sopra non opera quando la concessione avuta per subentro e volturazione interessi contestualmente almeno cinque nominativi (concessione in contitolarità). In tal caso il concessionario dovrà rinunciare al diritto di contitolarità.

La domanda per l'assegnazione delle aree può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Si intende per famiglia (o nucleo familiare) quella anagrafica come definita dall'art.4 del D.P.R. 223/1989, ovvero un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentele, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nello stesso alloggio.

E' consentita la presentazione di domanda congiunta da parte di due soggetti, di diverso nucleo familiare, qualora questi intendono dividere la quota di concessione dell'area assegnata, fermo restando le prescrizioni sopra riportate.

Sulla base delle domande di partecipazione al bando pubblico successivo all'approvazione della presente modifica, l'Amministrazione Comunale procederà all'approvazione di una graduatoria per l'assegnazione delle aree, predisposta tenendo conto dei seguenti criteri di preferenza con l'attribuzione del relativo punteggio:

- avere il coniuge o un parente di primo grado (figlio/genitore) tumulato in loculo comunale in concessione, con l'impegno, previa richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie, ad effettuare la traslazione della salma nella sepoltura che intendono realizzare e contestuale retrocessione gratuita del loculo al Comune, PUNTI 5, con ulteriori PUNTI 2 per ogni loculo successivo";
- concessionari di loculi cimiteriali, anche non occupati, con impegno alla retrocessione gratuita al Comune dopo la costruzione della sepoltura che intendono realizzare, PUNTI 1 per loculo;
- avere il coniuge o un parente di primo grado (figlio/genitore) tumulato per benevolenza in altra sepoltura privata, con l'impegno, previa richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie, ad effettuare la traslazione della salma nella sepoltura che intendono realizzare, PUNTI 4, con ulteriori punti 2 per ogni salma successiva;
- avere il coniuge o un parente di primo grado (figlio/genitore) tumulato a solco, con l'impegno, previa richiesta e di tutta la documentazione necessaria, ad effettuare la estumulazione della salma entro mesi 12 dall'assegnazione dell'area, PUNTI 5, con ulteriore punti 2 per ogni salma successiva";
- richiesta congiunta di due richiedenti, PUNTI 2;
- richiedente o componente il nucleo familiare in stato di malattia terminale, PUNTI 1;
- a parità di punteggio prevale la maggiore età. Nel caso di richiesta congiunta verrà considerata l'età del più giovane;
- avere il coniuge un parente di primo grado (figlio/genitore) tumulato nella fossa comune delle vittime del bombardamento della 2^a guerra mondiale a Menfi il 22 maggio 1943, PUNTO 1. Tale agevolazione è prevista per un solo erede e previo assenso degli eredi aventi titolo.

La mancata produzione del nulla osta alla traslazione della salma, rilasciato da tutti coloro che hanno la facoltà di disporre della salma già tumulata in loculo comunale, altra tomba di famiglia o solco, comporta l'impossibilità di valutare la relativa preferenza.

I concessionari dovranno completare la costruzione delle sepolture nei termini assegnati nella concessione edilizia. La richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentata dal concessionario entro e non oltre mesi dodici dalla data di assegnazione dell'area. Il mancato rispetto di uno solo dei predetti termini comporta la decadenza e conseguente revoca della concessione.

Ciascuna graduatoria si esaurisce con l'assegnazione delle aree messe a bando.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. Potrà darsi luogo all'assegnazione di loculi cimiteriali a richiedenti residenti nel Comune per salme di coniugi e/o consanguinei defunti, limitatamente ai genitori, fratelli, sorelle, figli, che in atto trovansi tumulati in cimiteri di altri Comuni o deceduti in altri Comuni che non risultavano in vita residenti in questo Comune.

4. Non potrà darsi luogo all'assegnazione di loculi a favore di coloro che hanno già acquisito diritto di tumulazione in tombe o cappelle per essere loro stato esteso tale diritto da parte del concessionario fondatore della tomba o cappella in via definitiva, così come previsto dal 2° comma dell'art. 93 dell'ordinamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90).

5. L'assegnazione è consentita solamente al momento del decesso. Un loculo attiguo potrà essere assegnato al coniuge, qualora, questi abbia compiuto i 75 anni.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 57 **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di Concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della Concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della Concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968, n. 15 da presentare al responsabile del servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con il titolare della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benevolenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dai suoi aventi causa depositata presso il servizio di polizia mortuaria.

7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare nella Concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può disporre della Concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 58
Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una Concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 59
Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui a secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
Divisione, subentri, rinunce

Art. 60.
Divisioni subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della Concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme o modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tale richieste sono concepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della Concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica Concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della Concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla Concessione ai sensi dell'art.57 sono tenuti a darne comunicazione al

servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della Concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della Concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della Concessione effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la Concessione, ferma restando la titolarità sulla Concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

9. Trascorso il termine di 4 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della Concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In sede di prima applicazione è consentito la variazione dell'intestazione della concessione a favore di eredi di soggetti che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari a condizione che alla data del 1/1/1999 tali soggetti risultano già tumulati nelle sepolture per la quale si chiede l'intestazione. In presenza di eredi entro il 6° grado del concessionario la sepoltura verrà cointestata. Si applicano comunque le norme dei commi precedenti.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della Concessione.

Art. 61

Rinuncia a Concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla Concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1 : 2 \times N$, dove N indica gli anni, della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a Concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla Concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% (cinquanta percento) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a Concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla Concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al 50% (cinquanta per cento) della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a Concessione di manufatti della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla Concessione, rinunciante, il rimborso di una somma:
 - in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli a condizioni alcuna.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del d.P.R. 10/09/1990, n. 285 è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la Concessione in essere viene revocata dal sindaco o dal dirigente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti è verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria Concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della Concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortale dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66 Decadenza

1. La decadenza della Concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, cenere o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la Concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, 3° comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di Concessione.
2. La rinuncia della decadenza della Concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della Concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.
2. Dopo di che il sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. Per i provvedimenti di cui al presente articolo il dirigente del servizio di polizia mortuaria può avvalersi della collaborazione dell'ufficio tecnico.

Art. 68 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di Concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d. P. R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri- Imprese di pompe funebri

CAPO I

Imprese e lavori private

Art. 69

Accesso al cimitero

1. Per le esecuzioni di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinari, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
4. Per le semplici riparazione, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili .

Art. 70

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione e sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d. P. R. 10/09/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'aria concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le vari azioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 71
Responsabilità- Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
 3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.
1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.

Art. 72
Recinzione aree- Materiali di scavo

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73
Introduzione e deposito di materiali.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi a secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 74
Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorno festivi, salvo particolari esigenza tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 75
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni del comportamento per l'introduzione e la messa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76
Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Art. 77
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
Impresa pompe funebri

Art 78
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 79

Divieti.

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

CAPO I

Disposizioni varie

Art. 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 81

Mappa.

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio sino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri comunali.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere appeso su ogni sepoltura nel cimitero e che ha riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82

Annotazioni in mappa.

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in..... ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione materiale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la Concessione;
- g) la natura e la durata della Concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della Concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/09/90 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 84

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 85

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

Norme transitorie

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente

regolamento presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 87

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una Concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizioni di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto o col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della Concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art 89

Sepulture private e tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di Concessione, trova applicazione l'istituto del "immemorabile," quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della Concessione.

In questi casi si provvederà entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a stipulare un contratto di rinnovo per la durata prevista nel presente regolamento.

Art. 90

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 10.9.90 n. 285 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.